



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Politiche per il Lavoro

ALLEGATO TECNICO AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA ANNO 2012 accordo 23 aprile 2012

CIG IN DEROGA

DURATA COMPLESSIVA DEL TRATTAMENTO – VERBALE (Punto 4.2)

- L'ISTANZA di CIG in deroga dovrà riguardare esclusivamente l'intervallo temporale 1 maggio 2012 – 31 dicembre 2012, anche in presenza di verbale di consultazione sindacale relativo ad un periodo più lungo. **Qualora il periodo di riferimento del verbale sia a cavallo della scadenza del 30 aprile, sarà necessario presentare 2 istanze, una sino al 30 aprile ed un'altra per il periodo dal 30 aprile in avanti.**

PROCEDURA DI CONSULTAZIONE SINDACALE (punto 5.1)

- Il verbale di consultazione sindacale potrà avere come periodo massimo di riferimento il 31 dicembre 2012.
- Nel caso di verbali con scadenza 30 aprile 2012, i verbali relativi al periodo 1 maggio - 31 dicembre 2012 dovranno essere sottoscritti nella medesima sede (aziendale o istituzionale) in cui era stato stipulato il precedente verbale.

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA (punto 5.2)

In continuità con quanto previsto per il periodo 1 gennaio – 30 aprile 2012, tutti i datori di lavoro/impresе che intendono ricorrere alla CIG in deroga dovranno presentare l'istanza alla Regione Puglia. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente attraverso il sistema informativo SINTESI.

Non sono ammesse le istanze presentate su modulistica e modalità differenti da quanto previsto dal presente accordo (p.e. Domande presentate su vecchia modulistica della Regione o del Ministero del Lavoro). **In tal caso le stesse non verranno istruite e saranno rigettate.**

Una volta esaurita la procedura di consultazione sindacale, per la presentazione della domanda il datore di lavoro interessato direttamente o tramite gli intermediari autorizzati dovrà effettuare la seguente procedura:

1. inviare all'INPS un unico SR100 per l'intero periodo di richiesta di CIG (numero dei lavoratori, l'elenco dei beneficiari, periodo e le ore previste nella consultazione sindacale) nelle modalità previste dall'Istituto. **Non devono essere inviati all'INPS più SR100 relativi alla medesima richiesta di CIG in deroga.**
Nell'SR100 può essere richiesta l'anticipazione del trattamento di CIG in deroga da parte dell'INPS che avverrà nei limiti consentiti dalla normativa nazionale vigente.
2. inviare attraverso il sistema informativo SINTESI, ove l'azienda/intermediario è accreditato per le comunicazioni obbligatorie ovvero facendo richiesta di credenziali di accesso nel caso l'azienda/intermediario non sia in possesso (in tal caso dovranno essere richieste al sistema provinciale ove è ubicata l'unità produttiva), la domanda di CIG in deroga **per il medesimo periodo indicato nell'SR100 trasmesso all'INPS.** Nell'istanza si dovrà indicare "**obbligatoriamente**" il

numero di protocollo del modello SR100 rilasciato dall'INPS, **pena l'improcedibilità della richiesta.**

I dati contenuti nel modello di richiesta alla Regione **devono obbligatoriamente essere gli stessi indicati nel modello SR100 inviato all'INPS (numero matricola INPS azienda, numero dei lavoratori e relativo elenco, numero di ore, periodo di intervento), pena l'improcedibilità della richiesta.**

3. Il datore di lavoro/intermediario dovrà inviare alla Regione Puglia - Servizio Politiche per il Lavoro - Via Corigliano 1 ZI - 70100 Bari la seguente documentazione cartacea, pena l'improcedibilità della richiesta:
 - a. modulo della domanda di CIG generata dal sistema informativo SINTESI in marca da bollo da Euro 14,62;
 - b. copia del modello SR100 trasmesso all'INPS;
 - c. verbale di accordo sindacale conforme alle indicazioni di cui all'Accordo o la documentazione relativa alla procedura di consultazione sindacale;
 - d. dichiarazioni di immediata disponibilità, sottoscritte dai lavoratori interessati dalla sospensione o riduzione dell'orario di lavoro.
 - e. Dichiarazione di aver stipulato accordi di sospensione nei comparti di cui è prevista l'erogazione integrativa a carico degli enti bilaterali.

Si ribadisce che i dati della domanda di CIG in deroga e del modello SR100 devono essere perfettamente identici.

Le istanze per la concessione di CIG in deroga devono essere presentate entro il termine di 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione di orario di lavoro.

Le domande presentate oltre tale periodo richiesto verranno respinte. Farà fede la data di invio telematico della domanda per il tramite del sistema informativo SINTESI.

MOBILITÀ IN DEROGA

PRESENTAZIONE ISTANZA MOBILITÀ IN DEROGA

L'accordo sottoscritto il 23 aprile 2012, in continuità con quanto previsto per il periodo 1 gennaio – 30 aprile 2012, prevede che le istanze di mobilità in deroga per l'anno 2012 vanno presentate esclusivamente all'INPS, che curerà l'istruttoria delle stesse secondo le seguenti modalità concordate e condivise:

1) nel caso di prima concessione si dovrà allegare il mod. MOB1-allegato B unitamente al mod. DS21 ed a copia del documento d'identità;

2) nel caso di proroga si dovrà allegare il mod. MOB1-allegato B unitamente al mod. DS21 ed a copia del documento d'identità;

Le domande (sia di proroga al trattamento, sia di prima concessione), a pena di decadenza, dovranno essere presentate agli uffici territoriali dell'INPS di residenza **entro 60 gg. dalla cessazione del rapporto di lavoro o dall'ultimo giorno di prestazione concessa.** Anche i lavoratori che beneficiano della mobilità in deroga e che siano occupati con contratto a tempo determinato alla data del 30 aprile 2012, sono tenuti alla presentazione delle domande di proroga entro 60 gg da tale data, a pena di decadenza. Qualora il termine cada in un giorno di chiusura degli uffici, esso si intende prorogato al primo giorno lavorativo utile.

Le domande pervenute dovranno tassativamente essere tutte protocollate o con procedura DSWeb (consigliato) o con PIU (Protocollo Unico Informatico):

- nel caso relativo al punto 1) il mod. MOB1-allegato B dovrà essere protocollato come domanda di mobilità aggiungendo all'oggetto la dicitura "in deroga";

- nel caso relativo al punto 2) il mod. MOB1-allegato B dovrà essere protocollato come domanda di mobilità aggiungendo all'oggetto la dicitura "in deroga-proroga".

Le sedi e le agenzie sul territorio solo dopo aver provveduto all'accertamento della corretta presentazione della domanda e dei requisiti soggettivi, renderanno fruibili i dati dei richiedenti in banca dati percettori, seguendo l'iter descritto da opportuno messaggio Hermes rilasciato dalla sede regionale Inps al fine di consentire alla Regione Puglia di emanare il relativo provvedimento autorizzativo.

Le domande presentate secondo modalità differenti da come sopra descritto saranno rigettate.

INTERPRETAZIONE AUTENTICA

In merito all'accordo del 14.6.2010, la Regione Puglia precisa che il punto 1 deve interpretarsi nel senso che hanno diritto alla mobilità in deroga i soggetti che hanno già usufruito dello stesso trattamento in maniera continuativa, e senza soluzione di continuità, dal 2004.

DISPOSIZIONI COMUNI

Modalità di pagamento.

Si rammenta che, ai sensi delle disposizioni contenute nella legge 214 del 22 dicembre 2011 le Pubbliche Amministrazioni devono utilizzare strumenti di pagamento elettronici, disponibili presso il sistema bancario o postale, per la corresponsione di stipendi, pensioni e compensi di importo superiore a mille euro (limite che potrà essere modificato in futuro con decreto del ministero dell'Economia).

A tal fine si consiglia di informare i lavoratori che dovranno comunicare all'INPS il codice IBAN necessario per l'accredito delle indennità.

Considerato che l'adeguamento alle nuove modalità di pagamento dovrà avvenire entro l'1 giugno 2012, l'Istituto non potrà effettuare pagamenti in contanti di importo superiore a mille euro a partire dall'1 giugno 2012.